

CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

**1999/10/CE** direttiva della Commissione, dell'8 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari.

**1. 7.** Governo.

*Al comma 1, nell'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente direttiva:*

**99/82/CE**, inerente la determinazione delle quantità massime di residui di anti-parassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

**1. 8.** Oreste Rossi, Lembo.

*Al comma 1, nell'allegato B ivi richiamato, aggiungere le seguenti direttive:*

**97/50/CE**, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

**98/21/CE**, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

**1. 10.** Oreste Rossi, Cè.

*Al comma 3, sostituire le parole: disposizioni di legge con le seguenti: disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'emissione di tali pareri*

**1. 3.** Governo.

*Sopprimere il comma 4.*

**1. 4.** Malentacchi.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.**

1. Il termine previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), con riferimento all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, è prorogato fino al 31 luglio 1999.

**1. 01.** Costa.

**(A.C. 5619 - sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

*(Criteri e principi direttivi generali  
della delega legislativa).*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

*a)* le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

*b)* per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

*c)* salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti

stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto: la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

*d)* eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si prov-

vederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

*e)* all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

*f)* i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

*g)* nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.

**(A.C. 5619 – sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,

IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO ED  
ANNESSO ALLEGATO C

## ART. 3.

*(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).*

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989,

n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.

3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2.

## ALLEGATO C

*(Articolo 3)*

98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 3.

*Al comma 1, nell'allegato C ivi richiamato, aggiungere la seguente direttiva:*

**1999/4/CE** direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria.

## 3. 1. Governo.

**(A.C. 5619 - sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 4.

*(Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).*

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto in fine, il seguente comma:

« 3-*quater*. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla legge comunitaria annuale ».

**(A.C. 5619 - sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

## ART. 5.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 5.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del Bilancio dell'Unione Europea, conformemente ai principi e alle indicazioni contenute nella « Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità » approvata a Bruxelles il 26 settembre 1995, nonché adeguate norme di coordi-

namento ed armonizzazione fra normativa nazionale e comunitaria, per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del Regolamento (CEE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, la piena applicabilità nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai Regolamenti comunitari.

**5. 1. Governo.**

**(A.C. 5619 — sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 6.**

*Sopprimerlo.*

**6. 1. Malentacchi.**

**(A.C. 5619 — sezione 7)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**CAPO II**

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA**

**ART. 7.**

*(Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti).*

1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni, le parole: « concimi CEE » e « concime CEE », ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « concimi CE » e « concime CE ».

2. L'articolo 8, comma 1, secondo periodo, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, è sostituito dal seguente: « Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro per le politiche agricole ».

**(A.C. 5619 — sezione 8)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 8.**

*(Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE).*

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la lettera a) è abrogata;

b) al numero 4), le parole: « dagli articoli 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7-bis ».

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, come modificato dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, è sostituito dal seguente:

« Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato ».

**(A.C. 5619 - sezione 9)**

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 9.**

*(Modificazioni al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari).*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — *(Semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori).* — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le industrie alimentari con meno di cinque addetti che, per dimensioni o caratteristiche di altra natura, possono sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con l'invio agli uffici delle competenti aziende unità sanitarie locali di una denuncia dell'attività esercitata in cui

siano indicate sinteticamente le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli alimenti.

ART. 3-ter. *(Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari).* — 1. Ove, nell'ambito della procedura dell'autocontrollo di cui all'articolo 3, si renda necessario effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome. Copia degli elenchi è inviata al Ministero della sanità.

2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile del laboratorio presenta istanza alla regione o provincia autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che le attività di cui al presente decreto siano effettuate in modo igienico.

3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonché di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale ai fini dell'esercizio del laboratorio.

4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative standard previste ai punti 1 e 8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.

5. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonché di quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano analisi al fini dell'autocontrollo e sono disciplinate le modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.

6. Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei laboratori non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi secondo tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

7. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di cui

all'articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanità può effettuare sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5 ».

2. Il provvedimento delle regioni e delle province autonome di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 9.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita uno o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, la manipolazione di prodotti alimentari; in tale definizione non sono compresi, nell'ambito dei soggetti sopra menzionati, quelli che svolgono attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

**9. 4. (Nuova formulazione)** Lembo, Oreste Rossi, Fontanini, Barral.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consuma-

tore deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati ».

**9. 19.** Lembo, Ballaman, Oreste Rossi, Cè, Barral, Borghezio, Pezzoli.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 dopo le parole « comunitarie » sono aggiunte le seguenti: « , su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori ».

**9. 20.** Lembo, Ballaman, Oreste Rossi, Cè, Barral, Borghezio, Pezzoli.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 6. Il responsabile dell'industria alimentare per le produzioni a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o per i prodotti tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nel rispetto dei relativi disciplinari, in luogo degli adempimenti previsti dal presente articolo è tenuto ad effettuare una comunicazione sintetica agli uffici territoriali competenti in materia sanitaria, in relazione all'attività e alla prevenzione dei rischi gravi del processo produttivo per garantire la sicurezza igienica degli alimenti ».

**9. 1.** Ferrari.

*Al comma 1, all'alinea sostituire le parole: sono inseriti i seguenti con le seguenti: è inserito il seguente.*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 3-bis;*

*sopprimere il comma 2.*

**9. 3. Governo.**

*Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 3-bis con il seguente:*

**ART. 3-bis.**

*(Semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori).*

1. Le imprese alimentari con un numero di dipendenti sino a cinque possono sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con l'invio agli uffici delle competenti Aziende sanitarie locali di una denuncia dell'attività esercitata, in cui siano indicate sinteticamente le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli alimenti.

**9. 16. Piscitello.**

*Al comma 1, capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: con meno di cinque addetti, con le seguenti: con un numero di dipendenti sino a cinque.*

**9. 13. Piscitello.**

*Al comma 1, capoverso ART. 3-ter, comma 1, sostituire la parola: necessario con le seguenti: opportuno, ai fini di una verifica della funzionalità del medesimo.*

**9. 17. de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Giudice, Piva, Scaltritti, Amato, Misuraca, Dell'Utri.**

*Al comma 1, capoverso ART. 3-ter, comma 1, sostituire la parola: necessario con le seguenti: opportuno, a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalità e l'efficacia dello stesso.*

**9. 5. Ferrari.**

*Al comma 1, capoverso ART. 3-ter, comma 7, sostituire le parole da può effettuare sino alla fine del comma con le seguenti: deve effettuare controlli annuali presso i laboratori di cui al presente articolo, onde verificare la permanenza dei requisiti di cui al comma 5. Qualora non sussistano più i requisiti di cui sopra, è disposta la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1 del laboratorio in questione, dandone comunicazione alla Regione di appartenenza.*

**9. 8. Malentacchi.**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 aventi specifico carattere consultivo può essere effettuata dalle singole industrie alimentari o dalle loro associazioni eventualmente anche in consultazione con le autorità competenti e le associazioni di consumatori, tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del CDEX ALIMENTARIUS, ovvero delle norme europee della serie EN29000, ISO 9000 ovvero in collaborazione con l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

*2-bis. Nell'elaborazione dei manuali relativi a produzioni alimentari nazionali da ritenersi tipiche, ancorché non protette, deve tenersi conto per quanto possibile della particolare natura del processo di produzione.*

**9. 21. Piscitello.**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente decreto. La stessa autorità procede con separato provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al precedente comma qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore a 120 giorni dalla data del verbale del primo accertamento.

**9. 2.** Ballaman, Lembo, Oreste Rossi, Cè, Barral, Borghezio, Lembo.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tale termine non può comunque essere inferiore a mesi sei.

**9. 18.** de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Giudice, Piva, Scaltritti, Amato, Misuraca, Dell'Utri.

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

1. All'articolo 30, comma 2, del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con il regio decreto 30 dicembre 1929, n. 3298, dopo la parola: « animali » sono soppresse le parole: « escluse le equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte ».

2. All'articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 63,

dopo la parola: « eccezione » sono soppresse le parole: « di quelle equine e ».

**9. 01.** Ferrari.

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

1. All'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: « le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte » sono sostituite dalle seguenti: « le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule ».

2. L'acquisto degli strumenti ad aria compressa, o a gas compressi, che lanciano proiettili la cui energia cinetica non sia superiore a 7,5 joule è proibito ai minori, salvo che si tratti di giocattoli riproducenti armi o di riproduzioni « soft air » non idonee a recare offesa alla persona.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno emanerà un decreto che regoli l'acquisto e il porto degli strumenti ad aria compressa, o gas compressi, che lanciano proiettili la cui energia cinetica non è superiore a 7,5 joule. Lo stesso decreto regolerà altresì le modalità di accertamento e verifica delle caratteristiche degli strumenti anzidetti.

**9. 02.** Oreste Rossi, Lembo, Ballaman.

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Modifiche alla legge 24 aprile 1998, n. 128).*

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è modificato come segue:

2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la prescritta dichiara-

zione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire un milione a sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio può essere contestuale alla dichiarazione;

b) da lire dieci milioni a sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio può avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione.

#### 9. 03. Governo.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

##### ART. 16-bis.

*(Integrazioni e modifiche alla 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).*

1. All'articolo 18, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti lettere:

f) mantenere le quantità delle sostanze e preparati pericolosi già vigenti in Italia, se più basse, a tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori;

g) mantenere la conferenza dei servizi con le competenze e con la composizione già vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 19 maggio 1997, n. 137.

#### 9. 04. Scalia, Gardiol, De Benetti.

##### **(A.C. 5619 – sezione 10)**

#### ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 10.

*(Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).*

1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

« ART. 53. *(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità).* – 1. In attuazione di quanto

previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le politiche agricole, previo parere espresso dalle regioni e dalle province autonome nel cui territorio ricadono le produzioni interessate al controllo.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alla norma europea EN 45011 del 23 giugno 1989;

b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizza-

zione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13. 5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati. 6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole. 7. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)". 8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'Albo di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui

al comma 2 e devono essere iscritti all'Albo.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi dei predetti regolamenti è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o di una provincia autonoma, la regione a statuto speciale o la provincia autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

16. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Essi sono riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole purché ri-

spondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 18. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) effettuano l'apposizione di marchi registrati o di contrassegni costitutivi della DOP, della IGP o della attestazione di specificità, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dall'organismo privato autorizzato ai sensi del presente articolo. I criteri per l'effettuazione della marchiatura, i relativi costi nonché la partecipazione finanziaria alle azioni di tutela, difesa e promozione delle denominazioni, per i produttori aderenti e non aderenti ai consorzi, sono stabiliti con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentite le regioni e le province autonome;

e) svolgono le funzioni di vigilanza al fine di assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi-

possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al pretore. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

17. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 16, costituiti per la tutela e la promozione delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alla filiera.

18. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle attività di collaborazione nelle funzioni di vigilanza di cui al comma 16, lettera e), e al funzionamento dei consorzi nonché le disposizioni per l'adeguamento, ove necessario, dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

19. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 10.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 10.

*(Integrazioni all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).*

1. I soggetti indicati al comma 7 lettera b) dell'articolo 53 della legge 24 aprile

1998, n. 128, svolgono attività di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, di vigilanza sulla relativa utilizzazione, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Gli stessi soggetti svolgono le funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale competente ai sensi delle specifiche leggi preesistenti. Negli altri casi le funzioni medesime sono svolte su incarico del Ministro per le politiche agricole. Le attività di tutela e di vigilanza, nelle fasi successive alla apposizione dei segni distintivi delle denominazioni, sono svolte in Italia e all'estero e nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

2. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali, i prodotti a DOP e a IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, da tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

3. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività considerate dal comma 1 sono sostenute da tutti i produttori che utilizzano le DOP e le IGP, secondo parametri tariffari obiettivi approvati dalla compe-

tente autorità nazionali entro trenta giorni dalla loro proposizione da parte dei soggetti incaricati di cui al comma 1.

4. Nello svolgimento della loro attività i soggetti che assolvono le funzioni di cui al comma 1 possono:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico e di sistema finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto;

c) adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

5. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentanza negli organi statutari dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare una equilibrata presenza delle categorie dei produttori agricoli e dei trasformatori interessati alla filiera.

6. I soggetti che svolgono le funzioni di cui al comma 1 ai sensi di specifiche leggi preesistenti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**10. 2.** de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Giudice, Piva, Scaltritti, Amato, Misuraca, Dell'Utri.

*Al capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* previo parere sino alla fine del capoverso, con le seguenti: sentite le regioni nell'ambito del Gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto ministeriale del 25 maggio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998.

**10. 1.** Ferrari, Sedioli.

*Dopo il capoverso 2, aggiungere, il seguente:*

2-bis. La valutazione dei requisiti di cui al comma 2 è effettuata dal predetto Gruppo tecnico di valutazione.

**10. 2.** Ferrari.

*Al capoverso 4, lettera c) sopprimere le parole: agli organismi privati e.*

**10. 3.** Ferrari.

*Al capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.*

**10. 4.** Ferrari, Sedioli.

*Al capoverso 7, e ovunque ricorra nell'articolo, sostituire la parola: Albo con la seguente: Elenco.*

**10. 5.** Ferrari, Sedioli.

*Al capoverso 8, lettera a) sopprimere le parole da: e dall'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.*

**\*10. 17.** Governo.

*Al capoverso 8, lettera a) sopprimere le parole: e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.*

**\*10. 6.** Ferrari, Sedioli.

*Al capoverso 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'albo previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.

**\*\*10. 16.** Governo.

*Al capoverso 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.

**\*\*10. 7.** Ferrari, Sedioli.

*Al capoverso 9 sostituire le parole da: autorità pubbliche da designare sino alla fine del capoverso con le seguenti: autorità pubbliche da designare o organismi privati che devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco. Nel caso di indicazione di autorità pubblica queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'Elenco.*

**10. 8.** Ferrari, Sedioli.

*Al capoverso 11, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Ogni produzione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate.*

**10. 9.** Ferrari, Sedioli.

*Al capoverso 13, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti trenta giorni.*

**10. 12.** Ferrari.

*Sostituire i capoversi 15, 16, 17, 18 e 19 con i seguenti:*

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di vigilanza, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività non devono riguardare l'attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

16. I consorzi di tutela svolgono le funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale prepostavi ai sensi delle specifiche leggi preesistenti e, negli altri casi, su incarico del Ministro per le politiche agricole. Le attività di tutela e di vigilanza sono svolte in Italia ed all'estero e nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti, in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge:

a) la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666 e prestino giuramento innanzi al pretore;

b) la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, dopo che sia stata loro attribuita dal prefetto la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento.

17. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicu-

rezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

18. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali, identificano i prodotti a DOP e a IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai Consorzi di tutela, per l'esercizio delle attività ivi considerate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia assicurata indistintamente per tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse.

19. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività considerate dal comma 15 sono a carico di tutti gli utilizzatori delle DOP e IGP, secondo parametri tariffari equi ed obiettivi, proposti dai soggetti incaricati di cui sopra ed approvati dalla competente autorità nazionale.

20. Nello svolgimento della loro attività i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 8 possono:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173.

21. Per poter svolgere le attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma i soggetti devono rispondere ai requisiti di

cui ai commi 22 e 23 del presente articolo ed essere specificatamente incaricati con decreto del Ministro per le politiche agricole.

22. Nei consigli di amministrazione dei soggetti di cui al comma 15, costituiti per la tutela e la promozione delle DOP, IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere garantita una adeguata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alla filiera.

23. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività e ai criteri per lo svolgimento delle attività di cui al comma 20.

**10. 10.** Ferrari.

*Sostituire i capoversi 15, 16, 17, 18 e 19 con i seguenti:*

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di vigilanza, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività non devono riguardare l'attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

16. I consorzi di tutela svolgono le funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale prepostavi ai sensi delle specifiche leggi preesistenti e, negli altri casi, su incarico del Ministro per le politiche agricole. Le attività di tutela e di vigilanza sono svolte in Italia ed all'estero e nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti, in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari

vigenti ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge:

a) la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666 e prestino giuramento innanzi al pretore;

b) la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, dopo che sia stata loro attribuita dal prefetto la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento.

17. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

18. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali, identificano i prodotti a DOP e a IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai Consorzi di tutela, per l'esercizio delle attività ivi considerate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia assicurata indistintamente per tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse.

19. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività considerate dal comma 15 sono sostenuti da tutti i produttori che accedono al sistema di utilizzazione delle DOP e IGP, secondo parametri tariffari

equi ed obiettivi, proposti dai soggetti incaricati di cui sopra ed approvati dalla competente autorità nazionale.

20. Nello svolgimento della loro attività i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 8 possono:

*a)* avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

*b)* definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

*c)* adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173.

21. Per poter svolgere le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma i soggetti devono rispondere ai requisiti di cui al comma 22 del presente articolo ed essere specificatamente incaricati con decreto del Ministro per le politiche agricole.

22. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, anche con riferimento alle componenti di filiera e ai criteri per lo svolgimento delle attività di cui al comma 20.

**10. 11.** Ferrari, Sedioli.

*Al capoverso 16, lettera d), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:*

I segni distintivi suddetti sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari approvati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92.

Gli eventuali marchi collettivi, che identificano, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali od internazionali, i prodotti DOP, IGP e AS, sono detenuti, in quanto dagli

stessi registrati, dai consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole.

I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e AS, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, da tutti i produttori che utilizzano le DOP, IGP e AS stesse.

**10. 15.** Governo.

*Al capoverso 16, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: svolgono le con le seguenti: svolgono attività di collaborazione nelle.*

*Conseguentemente, secondo periodo, dopo le parole: nell'esercizio delle aggiungere le seguenti: attività di collaborazione nelle.*

**10. 14.** Governo.

*Sostituire il capoverso 17 con il seguente:*

17. Gli statuti dei consorzi di tutela che intendono svolgere le attività di cui al comma 16, lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono prevedere una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alla filiera.

**10. 13.** Governo.

**(A.C. 5619 – sezione 11)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 11.**

*(Modifiche della legge 24  
luglio 1985, n. 409).*

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nella rubrica del Titolo IV, le parole: « cittadini italiani » sono sostituite

dalle seguenti: « iscritti all'Ordine professionale »;

b) all'articolo 15, comma 1, la parola: « italiani » è sostituita dalle seguenti: « di Paesi membri dell'Unione europea ».

**(A.C. 5619 – sezione 12)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 12.**

*(Norme in materia  
di domicilio professionale).*

1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 12.**

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Malentacchi.

**(A.C. 5619 – sezione 13)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 13.**

*(Piante ornamentali: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le autorità responsabili per le prestazioni concernenti la qualità;

b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;

c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure sanzionatorie;

d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 13.**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: effettuato almeno per sondaggio, con le seguenti: esteso a tutte le aziende.*

**13. 1.** Malentacchi.